

**COMUNE DI VERNIO  
PROVINCIA DI PRATO**

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI  
PUBBLICHE POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31/12/2023 E  
INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DA ADOTTARE ( ART. 20 DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.)**

**RELAZIONE TECNICA**

**ALLEGATO 1**

## **Indice**

### **1. Premessa**

### **2. Profilo soggettivo**

### **3. Criteri per la ricognizione**

3.1 Ambito di attività (art. 4 Dlgs 175/2016)

3.2 Oneri di motivazione analitica (art. 5 Dlgs 175/2016)

3.3 Condizioni specifiche (art. 20 c. 2 D.lgs. 175/2016)

### **4. Conclusioni**

## 1. PREMESSA

Il decreto legislativo n. 175/2016 recante “*Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione*” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2016, e rappresenta la nuova disciplina in materia. Il provvedimento è attuativo dell’articolo 18 della legge delega n. 124/2015, la cosiddetta legge Madia.

Con decreto legislativo 100 del 16 giugno 2017 sono state introdotte le misure correttive necessarie a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale della legge delega 124/2015 ad opera della Sentenza 251/2016 della Corte costituzionale.

La “**razionalizzazione periodica**” delle partecipazioni pubbliche direttamente e indirettamente detenute in società prevede un’analisi annuale dell’assetto complessivo con la predisposizione, ove ne ricorrano i presupposti di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione e soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

### **Sintesi delle disposizioni del decreto legislativo 175/2016 rilevanti ai fini della adozione del presente provvedimento.**

**L’articolo 1** definisce l’oggetto del decreto che regola la disciplina della costituzione di società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in tali soggetti. Alle società a partecipazione pubblica si applicano le specifiche norme del codice civile e quelle generali del diritto privato. Restano comunque ferme, (c. 4) le norme già in vigore - contenute in leggi, decreti ministeriali o regolamenti - che disciplinano singole società a partecipazione pubblica costituite per la gestione di Servizi di Interesse Generale (SIG) o Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) ovvero una specifica missione di pubblico interesse nonché restano valide le norme di legge inerenti la partecipazione di pubbliche amministrazioni ad enti associativi, diversi dalle società, ed alle fondazioni.

E’ infine sancita (c. 5) solo se espressamente prevista, quindi limitata ad alcune specifiche norme, l’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto anche alle società quotate in mercati regolamentati (di seguito definite dall’articolo 2 del provvedimento quali società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e loro partecipate, salvo specifiche casistiche).

**L’articolo 2** contiene le definizioni necessarie per dare uniformità ed orientare l’applicazione della nuova disciplina. E’ importante evidenziare, ai fini dell’ambito di applicazione del decreto, che risultano rilevanti, tra le altre, le definizioni di: “servizi di interesse generale” (c. 1, lett. h) che include espressamente i servizi di interesse economico generale; “società a controllo pubblico” (c. 1 lett. m), per la quale si fa riferimento alla nozione civilistica di controllo; “controllo analogo” (c. 1, lett. c), mutuata dalla disciplina europea (che può essere esercitato anche tramite una persona giuridica controllata allo stesso modo dall’amministrazione); “controllo analogo congiunto” (c. 1, let. d) che richiama le condizioni di cui all’art. 5, c. 5, del d.lgs. n. 50/2016, c.d. nuovo Codice Appalti; “società a partecipazione pubblica” (c. 1, lett. n) nonché di “partecipazione” (c. 1, lett. f), intesa quale titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio o titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi (attribuzione del diritto di voto ovvero riserva della nomina di un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco). Sono inoltre definite “società *in house*” (c. 1, lett. o) quelle sulle quali l’amministrazione o più amministrazioni esercitano rispettivamente il controllo analogo ovvero il controllo analogo congiunto. Di particolare rilievo risulta anche la definizione di “società quotate” (c. 1, lett. p),

assunte quali società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015 strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati nonché loro partecipate, tranne nel caso in cui queste ultime siano controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

**L'articolo 3** prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, per azioni ed a responsabilità limitata.

**L'articolo 4** interviene sull'aspetto inerente le finalità perseguibili attraverso le società partecipate. Riprendendo quanto ormai sancito già dalla legge n. 244/2007, finanziaria 2008, il provvedimento dispone che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, mantenere o acquisire partecipazioni in società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali.

Fermo restando quanto detto, il comma 2, prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per le sotto elencate attività:

- a) produzione di un SIG, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera in base ad un accordo di programma fra PP.AA. e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati (art. 193 del d.lgs. n.50/2016, nuovo codice appalti);
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un SIG mediante la costituzione di società mista, avente ad oggetto esclusivo l'attività inerente l'appalto o la concessione, con imprenditore privato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica a doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione), avente quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale;
- d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o enti pubblici partecipanti;
- e) servizi di committenza, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, c.1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016).

E' inoltre possibile per le amministrazioni pubbliche, (c. 3), anche in deroga alla precedente lettera a), acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, anche tramite conferimento di beni immobili in tali società. La norma dispone l'ammissione delle partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale esclusivo la gestione e l'organizzazione di spazi ed eventi fieristici nonché la realizzazione e la gestione di impianti a fune per la mobilità turistico-sportiva, eserciti in aree montane nonché la possibilità di costituire società in applicazione delle misure del decreto legislativo n. 297/1999, inerente le *start-up* e agli *spin-off* universitari previste dalla legge n. 240/2010 smi.

E' sancito inoltre che le società *in house*, (c. 4) abbiano come oggetto sociale esclusivo una o più attività di cui al precedente elenco, mentre il c. 5 vieta alle società c.d. strumentali, controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società.

Tale divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (le cosiddette holding), salvo il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

**L'articolo 5** disciplina la procedura per la costituzione, acquisto o partecipazione di società. La norma, (c. 1) specifica che – eccetto i casi in cui la costituzione di società o l'acquisto della partecipazione, anche mediante aumento di capitale, sia conforme ad espresse previsioni legislative – la delibera inerente la costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche mista, ovvero inerente l'acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in

società già costituite, deve essere motivata sia rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali ed alle attività ammesse (succitato articolo 4 del decreto) sia rispetto alle ragioni e finalità che giustificano la scelta. La motivazione deve essere fornita anche rispetto alla convenienza economica ed alla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, anche rispetto agli aiuti di Stato. Tale delibera è sottoposta a forme di consultazione pubblica, (c. 2) ed è inviata, per fini conoscitivi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed all'Antitrust, (c. 3) che può esercitare i propri poteri di legge. Ai sensi dell'art. 24 comma 1, gli oneri di motivazione di cui all'articolo 5 c. 1 devono essere riportati anche nella delibera di revisione straordinaria delle partecipazioni.

**L'articolo 7** definisce gli elementi inerenti la costituzione della società a partecipazione pubblica. E' previsto (c. 1) che l'ente competente ad adottare la delibera di partecipazione di un'amministrazione comunale alla costituzione di una società è il Consiglio Comunale e che la stessa delibera in relazione alle motivazioni, deve contenere quanto previsto al succitato articolo 5, c. 1, del decreto.

Tale procedura (c. 7) vale anche per le modifiche all'oggetto sociale che consentono un cambiamento di attività, per la trasformazione, il trasferimento di sede sociale e la revoca dello stato di liquidazione. Per le società per azioni o società a responsabilità limitata (c. 3) la delibera deve contenere l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, così come previsti dal Codice civile per la costituzione di tali società.

La delibera (c. 4) deve essere pubblicata sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche partecipanti. In caso di partecipazione di privati al capitale sociale (c. 5) la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.

**L'articolo 8** regola l'acquisto di partecipazioni in società già costituite. La norma riguarda l'acquisto sia mediante sottoscrizioni di aumento di capitale che operazioni straordinarie e prevede che vi debba essere una delibera motivata (ai sensi dell'articolo 5, c. 1, del decreto) da parte del competente organo (indicato dai commi 1 e 2 del precedente articolo 7 del decreto, ovvero il Consiglio Comunale per i Comuni). L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo determina l'inefficacia del contratto di acquisto della partecipazione.

**L'articolo 9** regola la gestione delle partecipazioni pubbliche, e prevede una differenziazione nell'esercizio dei diritti del socio, rispetto ai livelli di governo che partecipano alla società. Per gli enti locali i diritti del socio sono esercitati dal Sindaco o dal Presidente dell'ente o da un loro delegato. La norma poi interviene, al c. 5, in materia di patti parasociali, prevedendo che la loro conclusione, modifica o scioglimento è deliberata dall'organo competente ai sensi dell'articolo 7, c. 1, del decreto (Consiglio Comunale). Non è prevista l'invalidità delle deliberazioni degli organi della società partecipata né per violazione delle disposizioni su acquisto partecipazione né il contrasto con impegni assunti nei patti parasociali. L'invalidità delle deliberazioni e l'esercizio del voto seguono le norme generali del diritto privato.

**L'articolo 10** disciplina la procedura di alienazione delle partecipazioni sociali e la costituzione di vincoli. Si prevede (c. 1) che gli atti deliberativi in tal senso devono essere adottati dal competente organo di cui all'articolo 7, c. 1, del decreto (Consiglio Comunale).

L'alienazione (c. 2) è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, ed in casi eccezionali a seguito di deliberazione analiticamente motivata rispetto alla convenienza economica dell'operazione, soprattutto rispetto alla congruità del prezzo di vendita. In casi eccezionali - ponendo in rilievo la convenienza economica dell'operazione in particolare la congruità del prezzo - l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente, fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo, in questo caso, determina l'inefficacia dell'atto di alienazione della partecipazione.

**L'articolo 18** prevede la possibilità per le società a controllo pubblico di quotazione in mercati regolamentati di azioni o altri strumenti finanziari. La delibera motivata (ai sensi dell' art. 5, c. 1, del decreto) ed adottata dal competente organo amministrativo (art. 7, c. 1, del decreto) prevede uno specifico programma per il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata. Resta ferma la possibilità di quotazione per singole società a partecipazione pubblica soggette a regimi speciali previsti da norme di legge.

**L'articolo 20** prevede la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. Fermo restando la revisione "straordinaria" delle partecipazioni prevista dal successivo articolo 24, **il decreto dispone (c. 1) che siano effettuati annualmente, attraverso un provvedimento, piani di razionalizzazione, mediante messa in liquidazione, alienazioni e dismissioni di società. Tali piani di razionalizzazione, corredati dalla relazione tecnica (c. 2) sono adottati se, in sede di analisi, l'amministrazione riscontra anche uno solo dei seguenti elementi:**

- partecipazioni societarie in categorie non ammesse ai sensi dell'articolo 4 del decreto;
- società prive di dipendenti ovvero con numero amministratori superiore ai dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società o enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro;
- partecipazioni in società per servizi diversi da SIG aventi risultato d'esercizio negativo 4 esercizi su 5;
- contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregare società esercenti attività consentite ai sensi del provvedimento.

**L'analisi ed i piani di razionalizzazione (c. 3) sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e** trasmessi alla Corte dei Conti ed alla struttura di monitoraggio prevista dal decreto. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'adozione va invece trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti una relazione di attuazione del piano. I succitati adempimenti inerenti la razionalizzazione periodica, decorrono, ai sensi dell'articolo 26, c. 1, del provvedimento, dall'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.2017

I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione. Resta ferma l'applicazione degli incentivi fiscali su scioglimento o alienazione di società già disposti dal comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013. La mancata adozione di tali atti comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 5.000 € fino a 500.000 €.

**L'articolo 24** disciplina e regola la procedura per la revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, per l'alienazione ovvero la razionalizzazione di alcune fattispecie di società, che doveva essere adottata entro il 30 settembre 2017 (c. 1) con una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del decreto) – da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal decreto - indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi di quanto su indicato. L'alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione.

Tale provvedimento ricognitivo (c. 2) costituiva aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti. Nel caso in cui l'atto ricognitivo (c. 5) non sia stato adottato ovvero non si sia proceduto con l'alienazione delle partecipazioni sociali entro il succitato termine, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali

nei confronti della società e, salvo il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, seguendo, non solo per le società per azioni ma anche per le s.r.l., il procedimento di cui all'articolo 2437-*quater* del codice civile. Con la legge di bilancio 2020 è stato inserito il comma 5 bis che prevede una deroga all'alienazione, fino al 31/12/2021 nel caso le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente la ricognizione.

**L'articolo 26** regola le altre disposizioni transitorie, prevedendo che l'articolo 4 del decreto non si applica alle società che hanno fine esclusivo di gestione dei fondi europei per conto dello Stato. Sono salvaguardate (c. 7) le partecipazioni in società costituite per la gestione di patti territoriali o contratti d'area per lo sviluppo locale, fino al completamento dei relativi progetti.

E' previsto il mantenimento da parte delle pubbliche amministrazioni delle partecipazioni in società quotate detenute al 30 dicembre 2015. Inoltre fino al 23 settembre 2017, (commi 4 e 5) il decreto non si applica:

- alle società a partecipazione pubblica che hanno deliberato in tale periodo la quotazione di azioni proprie in mercati regolamentati, previa comunicazione alla Corte dei conti e fino al completamento della quotazione;

- alle società a partecipazione pubblica che entro il 30.6.2016 hanno adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni, quotati sui mercati regolamentati, comunicati alla corte dei conti entro 60 gg. dall'entrata in vigore del decreto. Sono fatti salvi gli effetti degli atti in tal senso emanati prima dell'entrata in vigore del provvedimento.

L'art. 26, al c. 12 quinquies, stabilisce che ai fini dell'applicazione del criterio dell'art. 20, c. 2, l. d, il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2020. Nelle more dell'applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2020, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a 500.000,00 per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'art. 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 20.

**L'articolo 28** abroga alcune specifiche disposizioni vigenti in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche. Alcune norme, come anticipato, sono confluite nel testo del provvedimento mentre altre non risultano più coerenti con la *ratio* attuale.

In relazione al contenuto del presente atto si rileva, tra le altre, l'abrogazione di limiti e vincoli alla costituzione e gestione di società strumentali - ex articolo 13 del dl 226/2006 s.m.i, c.d. decreto Bersani - adesso regolate dall'articolo 4 del provvedimento.

## 2. PROFILO SOGGETTIVO del Piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del decreto legislativo 175/2016

I soggetti su cui l'amministrazione deve effettuare la ricognizione ordinaria sono le società di cui il Comune di VERNIO detiene partecipazioni dirette/indirette alla data del 31 dicembre 2021.

Si precisa che le partecipazioni indirette sono individuate ai sensi della definizione che di esse fornisce il decreto legislativo 175/2016, all'articolo 2 comma 1 lettera g, ovvero le partecipazioni detenute per tramite di società soggetta a controllo da parte della amministrazione stessa.

La corretta individuazione della nozione di "società a controllo pubblico" di cui al TUSP, risulta dall'esame del combinato disposto delle lettere b) e m) del comma 1 dell'art. 2 del TUSP.

Le linee Guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, pubblicate il 23/11/2018 sul sito <https://portaletesoro.mef.gov.it/>, precisano che la fattispecie della "società a controllo pubblico" ricorre anche in caso di controllo congiunto.

Gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche (pubblicati il 20/11/2019) forniti dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), in condivisione con la Corte dei conti, sottolineano che *"...rientrano tra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia per le partecipazioni detenute per il tramite di una società o di un organismo controllati dall'Amministrazione medesima congiuntamente ad altre Amministrazioni (controllo congiunto).*

Si riportano di seguito le partecipazioni dirette con indicazione della percentuale di capitale posseduto, alla data del 31/12/2023.

Nome	Natura	Quota%
Alia Servizi Ambientali Spa	S.p.A.	0,47%
Edilizia Pubblica Pratese S.p.A.	S.p.A.	5,28556%
Consiag Servizi Comuni S.r.l.	S.r.l.	7,69%

Si rileva che il Comune di Vernio esercita una forma di controllo analogo congiunto sulle seguenti società partecipate, affidatarie "In house":

- società Consiag Servizi Comuni Srl, il cui statuto attualmente in vigore (dal 2017) all'art. 3 prevede che:
  - i. **3.3** la società è soggetta all'indirizzo e controllo degli enti affidanti, analogo a quello dagli stessi esercitato nei confronti dei propri uffici e servizi.
  - ii. **3.4.** la società opera a favore degli enti soci che esercitano congiuntamente su di essa un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi, in modo diretto o indiretto, nonché a favore dei soggetti a totale partecipazione pubblica da

essi controllati. La società può operare a favore di altri soggetti diversi da quelli precedenti solo nei limiti di cui all'art. 5, c. 1 lett b del D. lgs 50/2016, anche attraverso accordi di cui all'art. 5, c6 d.lgs.50/2016 e comunque nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 6.4”.

iii. L'art. 6 c. 4 prevede che “In ogni caso la società deve produrre almeno l'80% del fatturato attraverso lo svolgimento dei compiti loro affidati dagli enti soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.”

- società Epp spa, il cui statuto attualmente in vigore all'art. 18 prevede che “I soci enti pubblici esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'assemblea dei soci e la nomina di organi sociali (...)”.

La società Consiag Servizi Comuni Srl detiene una partecipazione pari al 2,051% nella Società consortile Energia Toscana Scrl, che rappresenta per il Comune di Vernio una Partecipazione societaria indiretta di primo livello pari allo 0,1577% su cui operare la ricognizione ordinaria; la società EPP spa non detiene partecipazioni finanziarie.

Si tenga conto inoltre che la Società Alia Servizi Ambientali spa rientra nel novero delle società che hanno emesso strumenti finanziari quotati (obbligazioni quotate presso il mercato regolamentato della borsa di Dublino) in mercati regolamentati (ex TUSP) e pertanto si viene a determinare la relativa esclusione dal decreto medesimo. Ciò nonostante nella presente relazione se ne analizzano le caratteristiche ai fini dell'art. 20 TUSP.

### 3. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE

#### 3.1 AMBITO DI ATTIVITA' (art. 4 Dlgs 175/2016)

Prima di tutto deve essere verificato l'ambito di attività della società, che deve rientrare fra quelli consentiti ai sensi dell'articolo 4 del Dlgs 175/2016.

La partecipazione del Comune di VERNIO in qualità di socio è ammissibile solo qualora le finalità perseguite tramite la gestione della partecipazione siano quelle indicate dall'art. 4 del Dlgs 175/2016, ossia **attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.**

Nell'ambito generale di cui sopra, le amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni in società **esclusivamente** per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un **servizio di interesse generale**, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo [193](#) del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#);
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo [180](#) del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di **beni o servizi strumentali** all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo [3, comma 1, lettera a\)](#), del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#).

Ai sensi dell'articolo 4 comma 5 si ritiene inoltre ammissibile la partecipazione in società che svolgono attività di mera gestione delle partecipazioni e di servizi per il gruppo societario (**holding**).

Ai sensi dell'art. 4 c. 7 sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di **spazi fieristici** e l'organizzazione di eventi fieristici.

Si riporta in sintesi la rappresentazione delle società di cui il Comune di VERNIO possiede una quota di partecipazione diretta/indiretta, classificate per tipologia di attività svolta, su cui operare una valutazione in merito alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20. D.lgs.175/2016.

Società		Quota %	Attività	Funzione istituzionale	Dettaglio funzioni	Tipologia
<b>Alia Servizi Ambientali</b>	S.p.A.	0,47	ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO, E SMALTIMENTO RIFIUTI, RECUPERO MATERIALE	Ambiente	Gestione dei servizi ambientali e di igiene urbana per l'ambito ottimale Toscana Centrale. Dal 26/01/2023 rappresenta la prima multiutility toscana dei servizi pubblici locali, attiva nei settori di ambiente, ciclo idrico integrato ed energia.	Servizio di interesse generale/produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle attività istituzionali dell'ente
<b>Edilizia Pubblica Pratese</b>	S.p.A.	5,28556	GESTIONE PATRIMONIO EDILIZIA PUBBLICA COMUNALE	Gestione e manutenzione patrimonio/servizi sociali	Svolgimento attività di gestione, manutenzione e costruzioni unità abitative facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica	Servizio strumentale/Servizio di interesse generale
<b>Consiag Servizi Comuni</b>	S.r.l	7,69	CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO, SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI, SERVIZI INFORMATICI, SERVIZI DI GESTIONE PARCHEGGI AI CITTADINI	Gestione degli immobili vari (servizio calore), gestione della pubblica illuminazione e delle reti elettriche, alcuni lavori pubblici rientranti nelle attività di impresa	La società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento di attività di interesse degli enti costituenti, partecipanti o affidanti relativi ai settori dell'ambiente, del territorio e dell'energia, della manutenzione del verde	Servizio strumentale/Servizio di interesse generale
<b>CET</b>	S.c.r.l.	0,1577	(Partecipazione indiretta per mezzo di Consiag Servizi Comuni srl), Produzione, acquisto, trasmissione e distribuzione di fonti energetici	Centrale di committenza a livello regionale e per lo svolgimento di gare relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per gli interventi di efficientamento energetico	Razionalizzazione dell'uso dell'energia allo scopo del più corretto impiego delle risorse naturali in armonia con la protezione dell'ambiente dall'inquinamento derivante dai residui della combustione (art. 2 Statuto)	Servizi di committenza

**CONCLUSIONE:** tutte le società partecipate dal Comune di Vernio al 31/12/2023, rispettano la condizione di cui all'art. 4 del Dlgs 175/2016, poiché sono operanti in un ambito di attività consentito e collegato, coerente ed organico rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente.

### 3.2 ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA (art. 5 D.lgs 175/2016)

Verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 (finalità perseguibili), la norma dispone che la partecipazione possa essere mantenuta a condizione che sussistano situazioni di equilibrio e corretto utilizzo delle risorse impiegate. In particolare, le condizioni richiamate dall'art. 5 sono:

- a) esistenza di ragioni e finalità che giustificano il mantenimento, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impiegate;
- b) compatibilità della scelta di mantenimento della partecipazione con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

c) compatibilità dell'eventuale sussidio finanziario con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Le attività affidate all'esterno sono:

<b>Ente partecipato</b>	<b>Servizi affidati</b>	<b>Modalità di affidamento</b>
<i>Edilizia Pubblica pratese S.p.A.</i>	Gestione e manutenzione patrimonio ERP	In house
<i>Consiag Servizi Comuni srl</i>	Gestione calore, pubblica illuminazione e reti elettriche (dal 2019), affidamento piattaforma multiservizi e altri servizi e lavori resisi di volta in volta necessari secondo il programma dell'AC	in house
<i>Alia Servizi Ambientali S.p.A.</i>	Gestione servizi igiene urbana ed ambientale - per mezzo Autorità di Ambito	Gara

Rispetto ai contratti in essere è stata effettuata la verifica del permanere della loro convenienza economica da parte degli uffici responsabili dell'affidamento.

In particolare tra le condizioni in presenza delle quali procedere ad una nuova razionalizzazione, rileva quella prevista dall'art. 20 lettera f), che prescrive l'obbligo di razionalizzazione in caso di "necessità di contenimento dei costi di funzionamento". Per le società partecipate in essere al 31/12/2023 ed oggetto di analisi ricognitoria non si ravvisa tale necessità, in quanto i loro bilanci risultano in equilibrio ed anzi alcune di esse garantiscono la distribuzione di utili, con corrispondente beneficio per il bilancio dell'ente.

<b>Società</b>	<b>Utili assegnati nel quinquennio di riferimento</b>				
	<b>Esercizio 2019</b>	<b>Esercizio 2020</b>	<b>Esercizio 2021</b>	<b>Esercizio 2022</b>	<b>Esercizio 2023</b>
<b>Consiag S.p.A.</b>	76.625,14	76.625,14	82.519,38	135.567,55	
<b>Publiacqua S.pa</b>	10.907,90	22.590,72			
<b>Acqua Toscana Sp.a</b>				4.847,93	
<b>Alia Servizi Ambientali Sp.a (*)</b>					120.032,06

(\*) al netto del credito di 12.825,50 in attesa di risoluzione di controversia con Toscana Energia Spa

Facciamo presente che la partecipazione in Publiacqua Spa è cessata il 14/06/2021, quando è cominciata quella in Acqua Toscana Spa che ha distribuito gli utili 2021 solo nel 2023.

Acqua Toscana Spa e Consiag Spa sono state fuse per incorporazione in Alia Servizi Ambientali Spa dal 26/01/2023 con effetto dal 01/02/2023 nell'ambito dell'operazione "Multiutility Toscana".

Oltre a ciò, viene monitorata la situazione patrimoniale delle aziende, rispetto alla quale si attesta un valore delle immobilizzazioni finanziarie in portafoglio superiore al valore nominale, con incremento quindi del patrimonio della amministrazione, sulla base dell'ultimo bilancio approvato al 31/12/2023:

Società	Quota %	cap. soc. detenuto 31/12/2023 (valore nominale)	PN al 31/12/2023	% PN al 31/12/2023		Commento
	A	B	C	D	D-B	
Alia Servizi Ambientali S.p.A.	0,47	1.700.279,00	877.409.606,00	4.123.825,15	2.423.546,15	incremento valore di partecipazione
Edilizia Pubblica Pratese S.p.A.	5,28556	145.323,83	4.120.456,00	217.789,17	72.465,34	incremento valore di partecipazione
Consiag Servizi Comuni S.r.l.	7,69	5.048,80	1.482.016,00	113.967,03	108.918,23	incremento valore di partecipazione

Infine, in merito alla compatibilità dell'eventuale sussidio finanziario con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, si ricorda che in tale fattispecie, richiamata espressamente dall'articolo 5 comma 2 del Dlgs 175/2016, rientra qualsiasi trasferimento di risorse pubbliche a favore di alcune imprese o produzioni che, attribuendo un vantaggio economico selettivo, falsa o minaccia di falsare la concorrenza.

Gli aiuti di Stato sono vietati dalla normativa europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che disciplina la materia agli articoli 107 e 108. Gli aiuti di Stato (concessi per via amministrativa o per legge) possono determinare distorsioni della concorrenza, favorendo determinate imprese o produzioni, e sono ammessi solo quando (articolo 107/2 del Trattato):

- Consentono di realizzare obiettivi di comune interesse (servizi di interesse economico generale, coesione sociale e regionale, occupazione, ricerca e sviluppo, sviluppo sostenibile, promozione della diversità culturale, ecc.);
- Rappresentano il giusto strumento per correggere taluni "fallimenti del mercato".

Nessuna delle società partecipate dal Comune riceve interventi qualificabili come Aiuti di Stato, indipendentemente dalla loro forma (es. sovvenzione, prestito a tasso agevolato, garanzia contro un corrispettivo non di mercato, vendita di beni, locazione di immobili o acquisizione di servizi a condizioni preferenziali per le imprese, riduzioni fiscali, partecipazioni al capitale di imprese a condizioni che non sarebbero accettate da un buon investitore privato operante in normali condizioni di mercato).

### 3.3 CONDIZIONI SPECIFICHE (art. 20 C. 2 del Dlgs 175/2016)

Gli interventi di cui all'art. 20 comma 1 del Dlgs 175/2016, ovvero razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, infine, devono essere necessariamente adottati dalle amministrazioni pubbliche allorquando siano riscontrate le condizioni specifiche di cui all'art. 20 del Dlgs 175/2016, ovvero quando ci sono:

- a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (finalità ammissibili);
- b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 (finalità ammissibili).

Si precisa inoltre che l'art. 26, al c. 12 quinquies, stabilisce che ai fini dell'applicazione del criterio dell'art. 20, c. 2, l. d, il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more dell'applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applicava la soglia di fatturato medio non superiore a 500.000,00 per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'art. 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 20.

- **Relativamente al punto a)** cioè partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (finalità ammissibili), si richiama quanto detto precedentemente in merito all'ambito di attività, ovvero che tutte le società partecipate rispettano la condizione di cui all'art. 4 del Dlgs 175/2016, poiché sono operanti in un ambito di attività consentito e coerente ed organico rispetto alle finalità istituzionali del Comune di Vernio.
- **Relativamente al punto b)** ovvero società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, si riporta la seguente tabella, che evidenzia i dati del personale addetto e degli amministratori.

Società	n. Amm.ri	n. dipendenti
Alia Servizi Ambientali Spa	10	2556
Edilizia Pubblica Pratese Spa	3	12
Consiag Servizi Comuni srl	1	138
CET Scrl - indiretta tramite Consiag Servizi Comuni	3	12

- **Relativamente al punto c)** ovvero partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, si riporta il prospetto di verifica della non esistenza di duplicazioni di funzioni o attività. Non sono necessari interventi di razionalizzazione tramite accorpamento o dismissione.

Attività	Modello societario a partecipazione diretto	Modello societario a partecipazione indiretta	Società mista con socio scelto con gare	Autorità di ambito	Duplicazioni
Servizi di igiene urbana ed ambientale	Alia Servizi Ambientali S.p.A.			Ato Toscana Centro	Gestione di ambito
Gestione di manutenzione, gestione, costruzione di immobili di edilizia pubblica popolare	Edilizia Pubblica Pratese S.p.A.				Nessuna
Gestione calore, gestione pubblica illuminazione e reti elettriche comunali, altri lavori pubblici	Consiag Servizi Comuni S.r.l.				Nessuna
Servizio di committenza a livello regionale nell'ambito della produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica e fonti energetiche		CET s.c.r.l.			Nessuna

- ovvero partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, si precisa che l'art. 26. C. 12 quinquies prevede un particolare regime transitorio che riguarda il limite minimo di fatturato. Tale soglia viene applicata progressivamente rispetto ai momenti di verifica sull'assetto delle partecipazioni, come segue:
  - Revisione straordinaria, entro il 30/9/2017 su partecipazioni al 23/9/2016, la soglia di fatturato medio è di 500.000,00 € calcolata nel triennio 2013/2015;
  - 1° piano razionalizzazione, entro il 31/12/2018, su partecipazioni detenute al 31/12/2017, la soglia di fatturato medio è di 500.000,00 € calcolata nel triennio 2015/2017;
  - 2° piano razionalizzazione, entro il 31/12/2019, su partecipazioni detenute al 31/12/2018, la soglia di fatturato medio è di 500.000,00 € calcolata nel triennio 2016/2018;
  - 3° piano razionalizzazione, entro il 31/12/2020, su partecipazioni detenute al 31/12/2019, la soglia di fatturato medio è di 1.000.000,00 € calcolata nel triennio 2017/2019.
  - 4° piano razionalizzazione, entro il 31/12/2021, su partecipazioni detenute al 31/12/2020, la soglia di fatturato medio è di 1.000.000,00 € calcolata nel triennio 2018/2020.
  - 5° piano razionalizzazione, entro il 31/12/2022, su partecipazioni detenute al 31/12/2021, la soglia di fatturato medio è di 1.000.000,00 € calcolata nel triennio 2019/2021.
  - 6° piano razionalizzazione, entro il 31/12/2023, su partecipazioni detenute al 31/12/2022, la soglia di fatturato medio è di 1.000.000,00 € calcolata nel triennio 2020/2022.
  - 7° piano razionalizzazione, entro il 31/12/2024, su partecipazioni detenute al 31/12/2023, la soglia di fatturato medio è di 1.000.000,00 € calcolata nel triennio 2021/2023.

Si riporta la situazione del fatturato delle società partecipate sul triennio 2021/2023 per la verifica del rispetto di tale disposto normativo.

Gli importi 2021/2022/2023 sono relativi alla voce di bilancio "Ricavi delle vendite e prestazioni di servizio", che comprende i ricavi per la vendita di prodotti, merci, per prestazioni di servizi relativi alla gestione caratteristica dell'impresa, indicati per competenza, oltre alla voce "Altri ricavi e proventi", esclusi i contributi di tipo corrente.

Società	totale ricavi vendite + "altri ricavi e proventi" diversi dai contributi in conto esercizio			media triennale
	2021	2022	2023	
Alia S.p.A.	347.896.744,00	383.313.513,00	399.899.856,00	<b>377.036.704,33</b>
Edilizia Pubblica Pratese S.p.A.	2.521.490,00	3.486.087,00	3.090.338,00	<b>3.032.638,33</b>
Consiag Servizi Comuni S.r.l.	17.527.094,00	19.622.877,00	21.913.510,00	<b>19.687.827,00</b>
CET scrl	1.999.423,00	2.481.327,00	2.343.886,00	<b>2.274.878,67</b>

Nessuna delle società partecipate direttamente e indirettamente, oggetto di analisi ricognitoria, presenta un valore del fatturato medio per il triennio 2021-2023 inferiore al limite previsto di € 1.000.000,00.

- **Relativamente al punto e)**, ovvero partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, si riporta il seguente prospetto:

Società	Risultato economico utile (+) / perdita (-)				
	Esecizio 2019	Esercizio 2020	Esecizio 2021	Esecizio 2022	Esecizio 2023
Consiag Servizi Comuni s.r.l	71.104,00	115.656,00	238.651,00	182.793,00	410.704,00
CET srl	100.027,00	74.218,00	71.139,00	51.450,00	43.461,00

Si ricorda che:

- La società Consiag Servizi Comuni è stata costituita nel 2014. La percentuale di partecipazione in data 31/05/2023 è passata dal 5,99% al 7,69% a seguito della fusione per incorporazione di Consiag Spa in Alia Servizi Ambientali Spa ed al recesso di quest'ultima dalla partecipazione in Consiag Servizi Comuni srl;
- La società Alia Servizi Ambientali spa è stata costituita nel 2017.

Si sottolinea che comunque nessuna delle società partecipate direttamente/indirettamente alla data del 31/12/2023 ed oggetto di ricognizione ordinaria hanno chiuso in perdita nell'ultimo quinquennio, con la sola eccezione di:

- Alia Servizi Ambientali S.p.A. che ha chiuso il 2019 con una perdita di € 80.567,00 ed il 2020 con una perdita di € 8.340.374,00
- **Relativamente al punto f)** ovvero la necessità di contenimento dei costi di funzionamento **e al punto g)** ovvero la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 (finalità ammissibili) si precisa quanto segue:

Per quanto riguarda l'attività di razionalizzazione dei costi di funzionamento delle attività esternalizzate, si ricorda che nel corso del 2016 è stata portata a termine l'operazione di fusione per incorporazione della società ASM Servizi Srl nella società Consiag Servizi Comuni Srl, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19/2016 avente per oggetto "Piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato con DCC 12/2015 ai sensi dell'art. 1 c. 611 e seg. della Legge di Stabilità 2015. Processo di aggregazione fra ASM Servizi Srl e Consiag Servizi Comuni Srl". La fusione si è perfezionata il 1 Luglio del 2016.

Con la revisione straordinaria delle società partecipate detenute al 23/9/2016, e con le revisioni ordinarie delle società partecipate detenute al 31/12/2017, al 31/12/2018 ed al 31/12/2019 non si è ritenuto necessario procedere ad altre operazioni in tal senso, se non la messa in liquidazione nel 2019 di Creaf S.r.l (assoggettata a procedura di razionalizzazione per mezzo di messa in liquidazione).

Con la revisione ordinaria delle partecipazioni al 31/12/2020 si è ritenuta necessaria la cessione della partecipazione in Publiacqua S.p.A. finalizzata ad una forma di gestione del servizio alternativa ed alla costituzione di una nuova holding oltre al rinnovo del piano di razionalizzazione per Creaf srl (la società è stata cancellata dal Registro Imprese solo in data 09/02/2021).

La dismissione della partecipazione in Publiacqua S.p.A. era finalizzata alla costituzione di una Holding con altri Comuni soci di Publiacqua (il cui affidamento scade il 31/12/2024) al fine di

garantire una migliore gestione del servizio in termini di efficienza, efficacia ed economicità (vedasi D.C.C. 29/2021) e costituiva un procedimento finalizzato alla razionalizzazione delle partecipazioni.

La cessione della partecipazione in Publiacqua è avvenuta contestualmente alla costituzione della nuova holding Acqua Toscana Spa il 14/06/2021 con Verbale Straordinario di Assemblea redatto dal Notaio Gunnella Vincenzo in Firenze rep. 54666. Pertanto, in quella data, si è perfezionato il conferimento di tutte le quote di partecipazione del Comune di Vernio (n.17.649 azioni pari a euro 91.068,84) al capitale di Publiacqua s.p.a. nella nuova holding costituita dai soci pubblici di Publiacqua stessa aderenti alla proposta.

Con la revisione ordinaria delle partecipazioni al 31/12/2021 si è ritenuto necessario adottare un piano di razionalizzazione relativo alla fusione per incorporazione in Alia Servizi Ambientali Spa delle partecipazioni delle Società Consiag SpA, Acqua Toscana Spa e Publiservizi Spa (quest'ultima non partecipata dal Comune di Vernio) al fine di intraprendere, insieme ad altre amministrazioni municipali toscane, un percorso volto alla realizzazione di un progetto aggregativo che consenta la condivisione di linee strategiche di crescita attraverso la valorizzazione delle singole società di settore nel campo dei servizi pubblici locali, dei loro brand e del loro attuale presidio territoriale, attivando sinergie industriali e operative tramite un'aggregazione industriale e societaria che abbia come risultato finale la costituzione di una multiutility (l'“Operazione Multiutility”). Il primo step di questo progetto prevede la fusione di Acqua Toscana, Publiservizi, Alia e Consiag con conferimento contestuale del 20,61% di Toscana Energia detenuto dal Comune di Firenze e del 3,9% di Publiacqua detenuto dal Comune di Pistoia.

Con la revisione ordinaria delle partecipazioni al 31/12/2022 si è ritenuto opportuno proseguire il piano di razionalizzazione di cui al capoverso precedente che si concluso il 26/01/2023.

Con la revisione ordinaria delle partecipazioni al 31/12/2023 si prende atto della conclusione del piano di razionalizzazione avviato con la razionalizzazione al 31/12/2021, senza ulteriori azioni da intraprendere sulle partecipazioni attuali.

Il Comune di Vernio è socio nel 2023, tra l'altro, delle seguenti società:

- Alia Servizi Ambientali S.p.A. con n. 1.700.279.00 azioni per un valore nominale totale di Euro 1.700.279,00 corrispondente a circa il 0,47% del relativo capitale sociale;

- il Comune di Vernio è nel 2023 socio indiretto, fra le altre, di Publiacqua S.p.A., attraverso la partecipazione detenuta tramite Alia Servizi Ambientali Spa, corrispondente a circa il 57,551% del relativo capitale sociale;

La strutturazione dell'operazione di aggregazione “MultiUtility” viene sviluppata secondo i seguenti passaggi:

- i. conferimento in Alia delle seguenti partecipazioni:
  - le azioni rappresentative del 20,61% del capitale di Toscana Energia S.p.A. detenute dal Comune di Firenze;
  - le azioni rappresentative del 3,9% del capitale di Publiacqua detenute dal Comune di Pistoia, con la precisazione che almeno il conferimento della partecipazione di cui al punto 1) che precede sarà effettuato prima del completamento del processo di Fusione, fintanto che Alia sarà ancora controllata dal Comune di Firenze;
- ii. In connessione con i suddetti conferimenti, modifica dello statuto di Alia S.p.A. per ampliare l'oggetto sociale e approvare specifici aumenti di capitale riservati,

rispettivamente, al Comune di Firenze per il conferimento delle suddette partecipazioni di Toscana Energia e al Comune di Pistoia per il conferimento delle sopra menzionate partecipazioni di Publiacqua;

- iii. fusione per incorporazione di Acqua Toscana, Consiag e Publiservizi in Alia e creazione, per effetto della fusione (la “Fusione”), di un’unica società (di seguito, “MultiUtility” o “MU”) che avrà nel proprio oggetto sociale tutte le attività attualmente svolte dalle diverse società partecipanti alla fusione nei diversi settori dei servizi pubblici locali;
- iv. gli enti pubblici locali soci di MultiUtility, costituiranno Holding Toscana (di seguito anche HoldCo), una nuova società holding pubblica di partecipazioni in cui conferire le proprie partecipazioni nella MultiUtility a fronte della predisposizione di un’apposita perizia di stima e definiranno, mediante la sottoscrizione di apposito patto parasociale, un esercizio coordinato dei diritti amministrativi nella MultiUtility anche in considerazione della successiva quotazione in Borsa. La sottoscrizione dei patti e la costituzione di Holding Toscana, tramite conferimenti delle azioni detenute in MultiUtility, sarà temporalmente antecedente alla data di decorrenza iniziale dell’aumento del capitale sociale di 1,2 miliardi e alla quotazione in Borsa. Successivamente alla costituzione di Toscana Holding, potranno aggregarsi al progetto anche altre patri pubbliche, mantenendo pertanto la condizione del controllo pubblico (maggioranza del capitale e dei diritti di voto) di MultiUtility tramite un unico soggetto.

Il Progetto prevede, oltre i conferimenti dei Comuni di Firenze e Pistoia e la fusione, prospettazioni, articolazioni organizzative e operazioni straordinarie di rilievo a corredo e completamento dell’intero quadro strategico di gestione dei servizi e degli assetti societari che potranno meglio essere compiutamente definiti, con analiticità di rappresentazione, solo in un momento successivo per la sottoposizione alla decisione dei competenti organi comunali ai sensi dei d.lgs. 267/2000 e del d.lgs. 175/2016, e precisamente:

- a) il riassetto organizzativo della società MultiUtility successivamente alla Fusione anche a mezzo di società operativa (OpCo) specificamente destinata ad accogliere il ramo d’azienda operativo relativo alla gestione dei rifiuti;
- b) la creazione di una società interamente a controllo pubblico (Toscana Holding), che garantisca un controllo pubblico più efficace di Multiutility, nella prospettiva della quotazione di quest’ultima in borsa;
- c) la valutazione e realizzazione del processo di quotazione in borsa, nei termini e con le condizioni di controllo pubblico precedentemente richiamate;

L’operazione di fusione si è sintetizzata come segue:

- Fusione per incorporazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Vernio in Acqua Toscana Spa (170.964 azioni per un valore nominale totale di Euro 170.964,00) e Consiag Spa (1.636.495 azioni per un valore nominale totale di Euro 1.636.495,00) in Alia Servizi Ambientali Spa (già partecipata allo 0,0014%- partecipazione al 31/12/2022 come da nota prot 7407 del 31/12/2022).

La Società Incorporante, per effetto della Fusione, realizzerà un aumento del proprio capitale sociale da Euro 94.000.000,00 a Euro 299.905.519, con un aumento di Euro 205.905.519,00 tramite emissione di n. 205.905.519 azioni da assegnarsi ai soci delle Società Incorporande sulla base del rapporto di cambio indicato nella deliberazione CC 46 del 18/10/2022 a seguito dell’annullamento delle azioni di Alia detenute da Publiservizi e Consiag. In particolare:

- ai soci di Acqua Toscana sono state assegnate n. 31.132.947 azioni della Società Incorporante, già al netto delle azioni attribuibili a Consiag e pertanto oggetto di annullamento;
- ai soci di Consiag sono state assegnate n. 138.422.072 azioni della Società Incorporante;

- ai soci di Publiservizi sono state assegnate n. 56.293.495 azioni della Società Incorporante;

Per effetto dell'operazione a seguito della fusione il Comune di Vernio ha avuto complessivamente 1.700.279 azioni di Alia Servizi Ambientali S.p.A. con una percentuale del 0,47 per cento ca. per un valore economico di 5,2 milioni.

I risparmi attesi si prospettano in:

Miglioramento qualità dei servizi, riduzione dei costi e delle tariffe agli utenti. Maggiore tutela ambientale. Miglioramento delle infrastrutture e nuovi investimenti. Incremento occupazionale e attrazione per nuovi investitori, rafforzamento degli attori pubblici locali nella partecipazione azionaria.

Si rimanda comunque all'esame della deliberazione C.C. N. 46 del 18/10/2022 ed i relativi allegati.

Con la formalizzazione dell'atto di fusione di Publiservizi S.p.A., Consiag Spa e Acqua Toscana S.p.A. in Alia Servizi Ambientali S.p.A (atto del 26/01/2023, ai rogiti Notaio Giovanni Cerbioni, Repertorio N. 16750, registrato a Firenze il 27/01/2023, al nr. 3058 Serie 1T) è nata ufficialmente la prima multiutility toscana dei servizi pubblici locali, attiva nei settori ambiente, ciclo idrico integrato ed energia.

Dalla data di efficacia della fusione (01.02.2023), ai sensi degli articoli 2504 e seguenti del codice civile, Alia Servizi Ambientali S.p.A. è subentrata, senza soluzione di continuità ed a pieno titolo, in tutto il patrimonio attivo e passivo ed in tutte le ragioni, azioni e diritti così come in tutti gli obblighi e passività di qualsiasi natura delle società partecipanti alla fusione alle scadenze e condizioni originariamente previste.

La partecipazione del Comune di Vernio è divenuta dello 0,47% con un capitale di € 1.700.279,00 Euro pari a 1.700.279 azioni.

Successivamente, a seguito del recesso del Comune di Montevarchi in data 14/06/2023 il capitale sociale è passato a 359.319.429,00 e la partecipazione è rimasta invariata. In seguito al conferimento del 15/12/2023 e del successivo atto di avveramento della condizione sospensiva del 29/12/2023 si è perfezionato il conferimento delle azioni AER spa in Alia; il capitale sociale è divenuto di euro 360.556.971,00 e la partecipazione è rimasta pressoché invariata.

#### 4. ART. 30 D.LGS 201/2022

L' articolo 30 D. Lgs. 201, del 23 dicembre 2022, GURI 30 dicembre 2022, n. 304 testualmente recita:

*“ 1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché' le città' metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità' del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì' la misura del ricorso all'affidamento a società' in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*

*2. La ricognizione di cui al comma 1 e' contenuta in un'apposita relazione ed e' aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società' partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società' in house, la relazione*

*di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.*

*3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo e' effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."*

Dato atto che, in attuazione dell'art. 30 del d.lgs. 201/2022, la Relazione di ricognizione dei **servizi pubblici locali di rilevanza economica**, da approvarsi contestualmente al presente atto, costituisce appendice della relazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 di cui al presente provvedimento.

Si rimanda pertanto all'esame della stessa per ulteriori provvedimenti.

## 5. CONCLUSIONI

Considerato che questa analisi ricognitoria delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2023 finalizzata alla eventuale adozione di un piano di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016 segue ai precedenti:

- piano di razionalizzazione approvato con DCC n. 18/2015 ai sensi della legge di stabilità 2015;
- piano di razionalizzazione straordinaria approvato con DCC n. 41 del 24/10/2017, con il quale si deliberava il mantenimento delle partecipazioni detenute, la fusione per incorporazione di A.S.M. S.p.A. nella nascente Alia S.p.A. e si stabiliva che non potevano effettuarsi azioni di liquidazione, riassetto o razionalizzazione della società Creaf Srl, in quanto soggetta a procedura di fallimento, dichiarato dal tribunale di Prato con sentenza depositata in data 22.02.2017.
- piani di razionalizzazioni ordinari relativi alle partecipazioni al 31/12/2017, 31/12/2018 e 31/12/2019 regolarmente approvati dal Comune di Vernio:
- piano di razionalizzazione ordinario relativo alle partecipazioni al 31/12/2020 approvato con Deliberazione C.C. N. 70 del 28/12/2021 con cui si stabiliva un piano di riassetto per Publicacqua S.p.A. (partecipazione 0,061%), ai fini del conferimento delle quote di partecipazione detenute dal Comune di Vernio in una nuova holding per una migliore gestione del servizio in termini di efficienza, efficacia ed economicità. Con la medesima deliberazione si prevedeva altresì la prosecuzione del piano di razionalizzazione per Creaf il cui processo di estinzione definitiva non si era concluso entro il 31/12/2020.
- piano di razionalizzazione ordinario relativo alle partecipazioni al 31/12/2021 approvato con Deliberazione C.C. N. 61 del 23/12/2022 con cui:

- Si stabiliva un piano di riassetto per Acqua Toscana (partecipazione 0,113976%) e Consiag Spa (partecipazione 1,14%) ai fini della loro fusione per incorporazione in Alia Servizi Ambientali SpA (partecipazione al 31/12/2022 0,0014%) quale primo step dell' "Operazione Multiutility" che prevedeva la fusione di Acqua Toscana, Publiservizi, Alia e Consiag con conferimento contestuale del 20,61% di Toscana Energia detenuto dal Comune di Firenze e del 3,9% di Publicacqua detenuto dal Comune di Pistoia;

- Si prendeva atto della conclusione in data 14/06/2021 del piano di riassetto per Publicacqua Spa finalizzato al conferimento delle quote detenute dal Comune di Vernio in una nuova holding (Acqua Toscana SpA) per una migliore gestione del servizio in termini di efficienza, efficacia ed economicità;

- Si prendeva atto che al 31/12/2020 risultava chiusa la procedura di Fallimento della società Creaf Srl (12/12/2020) che era tornata in bonis ma posta in liquidazione il 18/02/2020 per volontà dei soci di estinguere quanto prima la società. In data 24/11/2020 è stato redatto il bilancio finale di liquidazione. La società è stata definitivamente cancellata dal Registro Imprese il 09/02/2021.

- piano di razionalizzazione ordinario relativo alle partecipazioni al 31/12/2022 approvato con Deliberazione C.C. N. 51 del 28/12/2023 con cui si rinnovava il piano di riassetto per le Società Consiag Spa e Acqua Toscana Spa (vedasi deliberazione C.C. N. 61/2022), poiché non si erano ancora concluse le operazioni di fusione per incorporazione delle stesse in Alia Servizi Ambientali Spa;

Visto che:

- il portafoglio delle partecipazioni societarie detenute direttamente e indirettamente alla data del 31/12/2023 risulta mutato rispetto a quanto valutato alla data del 31/12/2022, in sede di ricognizione ordinaria, poiché si è conclusa in data 26/01/2023 l'operazione di fusione per incorporazione di Consiag Spa e Acqua Toscana Spa in Alia Servizi Ambientali Spa. Il portafoglio detenuto dal Comune di Vernio al 31/12/2023 si riassume in:

Nome	Natura	Quota di partecipazione
Alia Servizi Ambientali S.p.A.	S.p.A.	0,4700%
Edilizia Pubblica Pratese S.p.A.	S.p.A.	5,285560%
Consiag Servizi Comuni s.r.l.	S.r.l.	7,69%

- che per le società partecipate, quindi, risultano rispettate tutte le condizioni per il mantenimento previste dal Tusp.

Pertanto, le conclusioni si riassumono sinteticamente come segue:

**per le partecipate di cui al presente provvedimento non si ritiene opportuno adottare un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.**